



PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.1 Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1: Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio

Bando

“Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo afferenti all'area “Salute e scienze della vita” di cui alla S3 regionale”

Decreto n..... del

1. Finalità e obiettivi del bando

In attuazione dell'Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate- Azione 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione", del PR FESR Liguria 2021-2027, Regione Liguria intende promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale afferenti alle macro-tematiche della Smart Specialisation Strategy (S3) di cui alla DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022. In particolare, con il presente bando, Regione Liguria intende **sostenere progetti di ricerca e sviluppo sperimentale afferenti alla macro area "Salute e Scienze della vita" nei seguenti ambiti: Tecnologie per la medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata, Piattaforme diagnostiche e tecnologie in ambito omico, Robotica e tecnologie innovative applicate alla riabilitazione, assistenza, integrazione ed educazione, Tecnologie e metodi per l'utilizzo e la valorizzazione dei Big Data in sanità e Infrastrutture e sistemi informatici sanitari.**

Obiettivo ultimo è quello di contribuire all'avanzamento della maturità tecnologica dei progetti per avvicinarli al mercato contribuendo così alla crescita del settore, allo sviluppo di soluzioni in grado di migliorare la salute e la qualità della vita anche attraverso il consolidamento dell'interazione tra ricerca, innovazione e impresa.

2. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

Dal Regolamento (UE) N. 651/2014 ss.m.ii

«**avvio dei lavori**» la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

«**alle normali condizioni di mercato**» (*arm's length*): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato

«**organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati

«**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

«**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca

industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

«**sviluppo sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

«**spese di personale**»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

«**collaborazione effettiva**»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

«**personale altamente qualificato**»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

Da Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 - General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124

TRL_Technology readiness level: il Technology Readiness Level (Livello di Maturità Tecnologica) indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia:

TRL 1 – osservazione dei principi fondamentali;

TRL 2 – formulazione di un concept tecnologico;

TRL 3 – proof of concept sperimentale;

TRL 4 – validazione tecnologica in ambiente di laboratorio;

TRL 5 – validazione tecnologica in ambito industriale;

TRL 6 – dimostrazione della tecnologia in ambito industriale;

TRL 7 – dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale;

TRL 8 – definizione e qualificazione completa del sistema;

TRL 9 – dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico);

Da Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione- Comunicazione della Commissione- 7388/2022:

«**progetto di R&S**»: operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto.

«**piena titolarità dei diritti**»: il fatto che l'organismo di ricerca, le infrastrutture di ricerca o l'acquirente pubblico godono pienamente dei vantaggi economici derivanti da diritti di proprietà intellettuale di cui mantengono il diritto al pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Ciò può anche avvenire allorché l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca (o, rispettivamente, l'acquirente pubblico) decidono di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti, compreso il diritto di cederli in licenza a un partner del progetto di collaborazione (o, rispettivamente, ad imprese);

«**ricerca applicata**»: la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale o una qualsiasi combinazione dei due tipi di attività;

3. Iniziative e ambiti ammissibili

Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nell'ambito dell'area "Salute e Scienze della vita" della [Smart Specialisation Strategy](#) della Regione Liguria approvata con DGR 1321 del 22 dicembre 2022. **Nell'allegato A)** è dettagliato l'elenco dei sub-settori e relative traiettorie tecnologiche dell'area "Salute e Scienze della Vita".

I progetti devono essere finalizzati alla validazione di idee e tecnologie innovative e devono raggiungere almeno un livello di maturità tecnologica (TRL) pari a 6.

I progetti devono:

- avere durata non superiore a **24 mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **termine non prorogabile**;
- essere avviati **dopo** la presentazione della domanda e non **oltre 45 giorni perentori** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **pena la revoca**.

Non sono ammissibili progetti:

- non rientranti negli ambiti di cui all'allegato A;
- riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ed in particolare:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
 - e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
 - g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE; -
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

La data di **inizio progetto coincide** con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La data **di conclusione del progetto coincide** con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola (solo le PMI) o associata, costituite in ATS, operanti negli ambiti della [Smart Specialisation Strategy regionale](#) (DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022).

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii

Le grandi imprese sono ammissibili ad agevolazione **esclusivamente in collaborazione**, (come definita all'art. 2), **con PMI** in attività finalizzate a svilupparne e rafforzarne le capacità di ricerca e di innovazione nonché l'introduzione di tecnologie avanzate.

Il progetto deve quindi prevedere significative ricadute sulle PMI.

Le ATS **possono** altresì prevedere la partecipazione di organismi di ricerca (OR), come definiti all'art 2, se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato UE. A norma della comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario deve rispondere alla definizione di impresa, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo di ricerca sia considerato un'impresa è piuttosto il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.¹

Gli OR **devono**, al momento della presentazione della domanda, avere sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Liguria.

Gli OR aggregati all'ATS, **complessivamente**, non possono sostenere più del **30%** dei costi ammissibili del progetto.

Le suddette prescrizioni non operano nel caso di OR che partecipino al progetto in qualità di fornitori di servizi di ricerca.

E' fatto divieto per gli OR aggregati all'ATS di essere anche fornitori di servizi di ricerca di quest'ultima.

In caso di ATS le stesse **devono**:

- essere composte da un minimo di **3** ad un massimo di **6** partner con **maggioranza** di PMI;
- essere già costituite,

oppure

- perfezionare e comunicare a F.I.L.S.E S.p.A. la costituzione entro il termine perentorio di **45** giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **pena la revoca del contributo stesso**. Entro tale data dovranno essere –eventualmente– modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98, punto 46

L'impresa (PMI) che si presenta in forma singola:

- **non può**, sul presente bando, essere anche capofila di una ATS
- **può**, sul presente bando, anche partecipare-in qualità di partner- a massimo un progetto.

In caso di aggregazioni (ATS) ciascuna impresa:

- **può**, a valere sul presente bando, essere capofila di massimo una ATS
- **può**, a valere sul presente bando, partecipare -in qualità di partner- a massimo un progetto.

Per ciascuna ATS deve essere individuato un Soggetto capofila. Il ruolo di capofila è riservato **esclusivamente** alle imprese.

Il Soggetto capofila è l'unico incaricato a rappresentare l'ATS e l'unico autorizzato ad intrattenere rapporti e comunicazioni con F.I.L.S.E. durante tutte le fasi del procedimento di presentazione, valutazione, rendicontazione e per l'intera durata delle attività progettuali.

Le imprese **devono possedere**, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- **essere** regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- **esercitare** attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
- **non trovarsi** in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **non presentare** le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c);
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- **non trovarsi** in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Sono inoltre esclusi dai benefici del presente bando:

- i Soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Nel caso di aggregazioni:

- Il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partner dell'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% e meno del 5% dei costi ammissibili del progetto presentato (fermo restando la percentuale massima prevista per gli OR);

- Le aggregazioni, fermo restando i vincoli imposti dal presente bando, possono subire variazioni in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 36//2023 -Nuovo Codice degli Appalti. - Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e saranno valutate da F.I.L.S.E. S.p.A. al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento della proposta nonché il rispetto delle previsioni del bando. In assenza di tali condizioni, **il contributo sarà revocato**.

5. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative localizzate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA. Qualora all'atto della presentazione della domanda il proponente (in caso di ATS tutti i partner del raggruppamento) non abbia unità operativa interessata dal progetto sul territorio regionale, l'apertura della stessa dovrà avvenire entro 45gg dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo o, comunque, prima della richiesta di erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art.14, **pena la revoca del contributo stesso**.

6. Spese ammissibili

Le voci di spesa ammissibili:

- A) **Spese del personale:** ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto nel limite massimo **del 70%** del costo totale del progetto ammesso. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato e le collaborazioni "organizzate dal Committente", secondo la normativa vigente. Sono esclusi i contratti di apprendistato, tirocinio e stage. Non sono comunque ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.). Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro nei limiti di spesa - riferiti al costo anno degli stessi - del 50% per le micro e piccole imprese, 30% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese. Qualora, per il raggiungimento dei risultati del progetto, fosse necessario l'impiego di personale afferente ad unità operative localizzate al di fuori del territorio regionale, questo potrà essere rendicontato fino ad un massimo del 20% del costo totale del personale ammissibile di ogni singolo partner;
- B) **Costi relativi a strumentazione e attrezzature:** Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili attualmente vigenti. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni, per i quali si richiede l'agevolazione, sia almeno pari a 500,00 Euro.
- C) **Costi per la ricerca contrattuale,** le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tale voce di spesa non potrà essere superiore al **40%** del costo totale del progetto ammesso;
- D) **Altri costi di esercizio:** i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi per la realizzazione dei prototipi/dimostratori, direttamente imputabili al progetto;
- E) **Spese generali** riconosciute forfettariamente ai sensi dell'art.54 lett. b) del Reg (UE) n. 1060/2021, nella misura massima del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, di cui alla voce A).

Sono ammissibili **esclusivamente** le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al Soggetto richiedente.

Il codice unico di progetto (CUP), verrà **comunicato nel provvedimento di concessione** dell'agevolazione. Tutte le fatture successive all'attribuzione dello stesso, **dovranno riportare il CUP del progetto, pena la non ammissibilità della spesa².**

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse prima dell'attribuzione del CUP e che, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, possano ritenersi ammissibili. Rimane fermo, in tali casi, che **i beneficiari dovranno comunque garantire** la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato **attraverso bonifico, lettera di quietanza liberatoria del creditore o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000-del beneficiario.**

L'obbligo di indicazione del CUP non si applica per i fornitori stabiliti al di fuori del territorio italiano ai sensi del DPR 633/72. Ai fini della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, per acquisti effettuati da tali fornitori, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Per progetti presentati da un'impresa singola, tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa proponente.

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni, nelle forme previste all'art. 4, l'eventuale agevolazione verrà liquidata al Soggetto capofila, che dovrà trasferire ai partner dell'ATS la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati ai singoli partner che ne sosterranno il costo. Dovranno comunque essere rispettate le percentuali di cui all'art.4.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, salvo quanto previsto alla precedente lettera A);
- con riferimento ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento;

² Nel caso di acquisti effettuati tramite distributori on-line di cui al D. Lgs. 70/03, il beneficiario potrà attestare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000

- per l'acquisizione di beni usati;
- per gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
- le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
- le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse di cui al precedente art.6 nella misura sotto indicata:

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIMENTALE
Micro e Piccola Impresa	70%	45%
Media Impresa	60%	35%
Grande Impresa	50%	25%
Organismo di Ricerca	50%	25%

Il contributo massimo concedibile è pari a € 600.000,00 euro.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 — articolo 25, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

8. Cumulo

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato e/o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis". Gli aiuti, di cui al presente bando, sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa.

9. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **16 settembre 2025**

I progetti potranno essere presentati **dal 1 ottobre 2025 fino al 14 novembre 2025.**

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa/Soggetto capofila e F.I.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

10. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "bandi on line", con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata **obbligatoriamente** dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo all'impresa e in caso di ATS di ciascun partner e firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante;
- copia dei preventivi relativi alle spese di cui all'art. 6 lettere B) e C). I preventivi **NON** devono essere controfirmati per accettazione al fine di ottemperare alla definizione di "avvio dei lavori" di cui all'art.2.

Inoltre, in caso di ATS:

- non ancora costituite: dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS;
- già costituite: è necessario allegare atto costitutivo. Qualora nell'atto costitutivo non ci fossero gli elementi minimi richiesti dal formato della dichiarazione di impegno sopraindicato, il beneficiario dovrà apportare le modifiche entro e non oltre 45gg perentori dal provvedimento di concessione, pena revoca.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale;
4. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato;
5. Non sono in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa/Soggetto capofila dell'aggregazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa/Soggetto capofila ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della

documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;

8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
9. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, ecc...);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo all/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc...);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando;
- Coerenza con le priorità della Smart Specialisation Strategy (S3);
- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

FI.L.S.E, S.p.A. si avvarrà di referee esterni con comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. I referee avranno il compito di esaminare i progetti ritenuti formalmente ammissibili e rilasciare un parere di merito sugli stessi.

N.		CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Qualità tecnico-economica del progetto	1	<u>Definizione degli obiettivi:</u> Chiarezza e coerenza nella definizione dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici.	Nulla	0
			Bassa	5
			Media	10
			Alta	20
	2	<u>Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento.:</u> - Grado di originalità del progetto - Potenziale di innovazione rispetto allo stato dell'arte (tecnologie innovative, nuovi approcci, nuovi prodotti/servizi) - posizionamento rispetto a driver e trend nazionali/internazionali attuali - impatto del progetto nel campo scientifico/ tecnologico di riferimento	Nulla	0
			Bassa	5
			Media	10
			Alta	20
	3	<u>Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto anche in relazione a:</u> - competenze in capo al soggetto proponente/complementarietà delle competenze tra i partner (in caso di ATS) rispetto al progetto presentato - progettualità pregresse nella tematica (oggetto del presente bando) a livello nazionale/internazionale (es. Seal of Excellence-CE) - aggregazione ai Poli di Ricerca ed Innovazione della Regione Liguria dell'impresa richiedente/tutte le imprese partner dell' ATS con maggioranza nel polo PLSV	Nulla	0
			Bassa	4
			Media	8
			Alta	15
	4	<u>Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto</u> - Coerenza dei costi proposti rispetto al progetto presentato - Potenziale di mercato del progetto presentato	Nulla	0
			Bassa	4
			Media	8
			Alta	10
	5	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto	Nulla	0
			Bassa	4
			Media	8
			Alta	12
	6	Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e definizione dei nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del progetto di R&S proposto	Nulla	0
			Bassa	4
			Media	8
			Alta	10
	7	Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca: intesa come modalità per offrire servizi avanzati e incrementare il sistema della conoscenza e divulgare gli esiti delle attività di ricerca e sperimentazione	Nulla	0
			Bassa	4
			Media	8
			Alta	10
	8	Sviluppo di tecnologie e di soluzioni digitali per sostenere la competitività e il livello di innovazione in particolare nel settore manifatturiero, con riferimento ai sistemi di produzione avanzati, al miglioramento delle prestazioni, alla flessibilità ed alla sostenibilità	Nulla	0
			Bassa	1
			Media	2
			Alta	3

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano **un punteggio uguale o superiore a 70 punti**.

A parità di punteggio sono applicati i seguenti criteri di premialità che l'impresa/Soggetto capofila dovrà compilare in fase di presentazione della domanda.

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Impatto occupazionale (diretto ed indotto) con particolare riferimento al numero dei ricercatori	Numero di unità assunte entro la fine di realizzazione del progetto a tempo pieno ed indeterminato	1 ULA	1
			ULA > 1	3
			ULA > 2	5
2	Numero e ruolo delle PMI coinvolte	Numero di PMI coinvolte nel progetto	3 PMI	1
			5 PMI	2
3	Rilevanza della componente femminile e giovanile	impresa richiedente/tutte le imprese partner dell'ATS abbiano, al momento della presentazione della domanda, una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	NO	0
			SI	3
4	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale)	impresa richiedente/ tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy, altro)	NO	0
			SI	2
5	Localizzazione dell'intervento nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalle CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	impresa richiedente/tutte le imprese partner dell'ATS opera/operano, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree della Regione Liguria comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	NO	0
			SI	2
6	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta del cambiamento climatico	NO	0
			SI	3
7	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	impresa richiedente/tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	NO	0
			SI	2

A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà anteposto il progetto che prevede un maggior impatto occupazionale. F.I.L.S.E. S.p.A. potrà richiedere documentazione a supporto della valutazione dei criteri sopra esposti.

Sulla base delle risultanze di cui sopra sarà predisposta la graduatoria comprensiva degli esiti di ammissibilità, dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa e del contributo concedibile.

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

12. Stipula polizza per eventi catastrofici

Le imprese sono obbligate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024), a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Per eventi da assicurare si intendono: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Il termine ultimo per la stipula delle polizze in oggetto si articola come segue:

- **Grandi imprese:** termine ultimo per la stipula della polizza al **30 giugno 2025**
- **Medie imprese:** termine ultimo **1 ottobre 2025**
- **Micro e piccole imprese:** termine ultimo **31 dicembre 2025**.

Ai sensi dell'art 1 comma 102 della sopracitata legge, nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, si terrà conto dell'adempimento dell'obbligo di stipula della polizza assicurativa qualora il provvedimento di concessione sia successivo ai termini di cui sopra, salvo ulteriori proroghe di legge.

L'impresa proponente ovvero quelle aderenti all'ATS, entro **45 giorni** dal ricevimento del provvedimento di concessione dovranno trasmettere a FI.L.S.E. copia della suddetta polizza.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la decadenza automatica del contributo.

13. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), **pena la revoca dell'agevolazione concessa**.

Previa richiesta a FI.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che comunque non alterino la coerenza del progetto ammesso.

14. Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando per tutte le imprese/partner dell'ATS è subordinata:

- Alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale.
- Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:

Anticipazione fino al 95% dell'agevolazione concessa che potrà essere erogata previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo.

L'anticipo deve:

- essere richiesto entro e non oltre **90gg** dal ricevimento del provvedimento di concessione;
- in caso di ATS può essere richiesto anche solo da alcuni partner, in un'unica soluzione e contestualmente.

Una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure in caso di avvenuta richiesta di anticipazione la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line.

Il saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta, tramite la piattaforma di bandi on line, entro il termine di **90gg** dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato (massimo 24 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **termine non prorogabile**). La documentazione di spesa rendicontata **deve essere integralmente pagata** alla data della richiesta di erogazione.

In caso di ATS, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dal Soggetto capofila, in nome e per conto di tutti gli altri partner, allegando la documentazione (di tutti i partner) richiesta dal sistema "Bandi on line". Il contributo sarà erogato al Soggetto capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner, sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

L'erogazione delle quote e del saldo è effettuata entro 70 gg dalla presentazione della relativa domanda.

15. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo all'impresa/ Soggetto capofila dell'ATS di:

- a) avviare il progetto entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione del contributo: entro tale data –in caso di ATS- dovrà essere altresì perfezionato anche l'atto costitutivo e dovrà essere data comunicazione a FILSE dell'avvenuta costituzione. Entro tale data dovranno essere – eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti;
- b) provvedere alla stipula e all'invio a FI.L.S.E della polizza di cui all'art.12;
- c) provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale secondo le disposizioni di cui all'art.5;
- d) rispettare il termine di 90gg dal ricevimento del provvedimento di concessione per la richiesta di anticipo;
- e) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento come previsto

all'art.13.;

- f) eseguire il progetto entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- g) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- h) fornire a F.I.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- i) dare comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- j) comunicare a F.I.L.S.E. S.p.A., per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS nei limiti previsti dall'art.4;
- k) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- m) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni per le MPMI e di 5 anni per le Grandi Imprese dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- n) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- o) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
- p) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);
- q) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP, eccetto per i casi previsti all'art.6;
- r) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- s) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la F.I.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- t) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- u) aggiornare, al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

16.Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- A) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- B) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- C) il beneficiario non abbia avviato il progetto e perfezionato (in caso di aggregazione) la costituzione dell'ATS entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
- D) il beneficiario non abbia rispettato i vincoli di aggregazione di cui all'art. 4;
- E) il beneficiario non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all'apertura dell'unità operativa

sul territorio regionale di cui all'art.5.;

- F) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- G) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- H) la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- I) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- J) FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

17. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

18. Sanzioni

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

19. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

20. Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
- e sono state integrate anche con:
7. energia;
 8. paesaggio e beni culturali;
 9. elettromagnetismo;
 10. rumore;
 11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.1.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

21. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato B)

FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
SMART SPECIALISATION STRATEGY-2021-2027
(DGR N.1321 DEL 22/12/2022)

Area Salute e scienze della vita

Tecnologie per la medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata

- Medicina rigenerativa e modelli in vitro per medicina personalizzata e predittiva, con particolare riferimento alla medicina personalizzata per le malattie rare
- Biotecnologia industriale
- Test funzionali e sperimentazioni a supporto dell'identificazione di nuove terapie farmacologiche, di nuovi target, di "*drug delivery*" alternativi e del *repurposing* farmacologico con particolare riferimento alle malattie orfane
- Applicazioni di AI in ambito salute e sviluppo *Digital Twin*

Piattaforme diagnostiche e tecnologie in ambito omico

- Sistemi di diagnosi per immagini
- Modelli di gestione del processo diagnostico basati sui dati
- *Smart devices and sensors*
- Tecnologie e materiali per dispositivi diagnostici e analitici e modelli 2D/3D per lo studio di malattie inclusi nuovi modelli chimerici umanizzati

Robotica e tecnologie innovative applicate alla riabilitazione, assistenza, integrazione ed educazione

- Ausili tecnologici per il supporto all'indipendenza di persone con disabilità sensoriali, motorie e cognitive
- Tecnologie e sistemi per l'integrazione sociale, educativa, lavorativa e per il turismo accessibile di persone con bisogni speciali
- Tecnologie e sistemi per la formazione continua, per la simulazione avanzata e *patient empowerment*

Tecnologie e metodi per l'utilizzo e la valorizzazione dei Big Data in sanità

- Acquisizione e gestione di grandi moli di dati sanitari
- Analisi e interpretazione dei dati biomedici
- Sicurezza informatica e confidenzialità delle informazioni sanitarie
- Sviluppo e implementazione dei registri di malattia, creazione di modelli epidemiologici e gestionali
- Nuovi modelli di organizzazione, gestione sviluppo e valorizzazione (trasferimento) della ricerca dal territorio e sul territorio

Infrastrutture e sistemi informatici sanitari

- *Framework* computazionale unificato per armonizzare architetture, modelli e applicazioni per la interoperabilità dei processi, dei dati e orientato alla usabilità pratica, architetture, modelli e applicazioni per la interoperabilità dei processi e dei dati
- Sviluppo della cybersecurity dei dispositivi medici tecnologicamente avanzati accessibili da remoto (impiantabili, indossabili, di diagnostica e di terapia) e dei sistemi IT (per le funzionalità che non sono MD)

ALLEGATO B
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 21 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 — 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; *tel: 010 54851*.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FILS.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 — 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando **“Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo afferenti all'area “Salute e scienze della vita” di cui alla S3 regionale”** nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando **““Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo afferenti all'area “Salute e scienze della vita” di cui alla S3 regionale”**. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060

Regione e F.I.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)